

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

## LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso

### Sanzioni- Pena- Sospensione condizionale e reati edilizi

**Cassazione Penale, n. 11563 del 17.01.2020-07.04.2020, Sez. 3**

**Sanzioni- Pena- Sospensione condizionale e reati edilizi**

#### MASSIMA

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, possa legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, poiché tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma 1, c.p., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio.

#### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO	Fausto	- Presidente	-
Dott. RAMACCI	Luca	- Consigliere	-
Dott. CERRONI	Claudio	- rel. Consigliere	-
Dott. ACETO	Aldo	- Consigliere	-
Dott. CORBETTA	Stefano	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

#### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.G., nata a (OMISSIS);  
avverso la sentenza del 22/10/2018 della Corte di Appello di Lecce;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Claudio Cerroni;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
udito per la ricorrente l'avv. Leonardo Quaranta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, anche in relazione alla prescrizione.

#### FATTO

1. Con sentenza del 22 ottobre 2018 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 10 dicembre 2015 del Tribunale di Lecce, ha rideterminato in mesi quattro di arresto ed Euro 10.000 di ammenda la pena inflitta a S.G. per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), con sospensione della medesima condanna subordinatamente alla demolizione delle opere abusive entro il termine di gg. 90 dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente ha lamentato illogicità della motivazione, dal momento che si trattava al più di una costruzione in parziale difformità, laddove al contrario i Giudici del merito avevano affermato - sulla sola base delle sensazioni dei verbalizzanti, senza alcun aggancio concreto e senza tenere in considerazione quanto allegato anche con l'atto di appello - che si trattava di fabbricato demolito e poi ricostruito in maniera difforme.

2.2. Col secondo motivo sono stati dedotti vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla mancata configurazione dell'esimente dello stato di necessità.

In particolare, non era stata considerata la precedente situazione abitativa del nucleo familiare della ricorrente, del tutto incongrua soprattutto per la salute tanto della ricorrente quanto del figlio minore. Nè rilevavano le considerazioni svolte circa il fatto che il danno avrebbe potuto essere evitato in altro modo, laddove non vi era la possibilità concreta di determinarsi altrimenti. In specie emergeva così che la ricorrente aveva dovuto eseguire i lavori nel fabbricato oggetto di giudizio, non essendo in grado di reperire altro immobile abitativo, e che tali lavori si erano risolti in ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato grazie all'aiuto economico del suocero.

2.3. Col terzo motivo la ricorrente ha così osservato che non poteva disporsi la demolizione dell'intero fabbricato, dovendo semmai fare ricorso a quanto previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, mentre non era stata motivata la

subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato.

In proposito il provvedimento impugnato non aveva esplicitato le ragioni in forza delle quali, nella formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p., doveva ritenersi la necessità dell'esecuzione dell'ordine di demolizione come condizione per la fruizione del beneficio.

In specie, la ricorrente era incensurata, le opere sarebbero state solo parzialmente abusive, l'area non era sottoposta ad alcun vincolo urbanistico, e l'imputata aveva agito certamente per evitare un grave danno alla salute ed all'integrità fisica della famiglia.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

4. La sentenza va annullata senza rinvio attesa l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

4.1. Al riguardo, e per evidente economia di giudizio, non può considerarsi manifestamente infondato il presente ricorso, laddove è stata lamentata la mancata motivazione quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato.

4.1.1. Vero è, in proposito, che è stato affermato in linea generale che, in tema di reati edilizi, il giudice legittimamente può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, attesa la persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto (Sez. 3, n. 51014 del 15/06/2018, Pecoraro, Rv. 274305, laddove era stato precisato che la discrezionalità che caratterizza il provvedimento di cui all'art. 165 c.p., comma 1, richiede l'assolvimento di un onere motivazionale sulla scelta di rafforzare la concretezza della statuizione accessoria e non sulle ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico previsto dall'art. 164 c.p., comma 1, si ritenga necessario porre l'esecuzione della demolizione come condizione per la fruizione del beneficio).

4.1.2. Al riguardo, ferma questa possibilità, è stato ritenuto che non si debba procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto (Sez. 3, n. 16157 del 26/02/2019, Arcabascio, Rv. 275402; Sez. 3, n. 23189 del 29/03/2018, Ferrante, Rv. 272820; Sez. 7, n. 9847 del 25/11/2016, dep. 2017, Palma, Rv. 269208).

Al contempo, peraltro, incontestata la possibilità di subordinare il beneficio alla demolizione, è stato in contrario sottolineato che il giudice deve tuttavia indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p., comma 1, ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Pellerito, Rv. 272503; Sez. 3, n. 17729 del 10/03/2016, Abbate e altro, Rv. 267027).

Mentre infine si pone in posizione mediana Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Santoro, Rv. 276889, secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive, non potendo tale

## La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata (con la precisazione che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito, o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero).

4.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, questa Corte non può non osservare che l'eventuale mancata condivisione del ricorso non può tradursi in una manifesta infondatezza dell'impugnazione e quindi nell'inammissibilità del ricorso, proprio alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente e delle ragioni che militano a sostegno della tesi non accolta.

La conseguente instaurazione del rapporto processuale anche in questa sede non può che condurre alla verifica dell'estinzione del reato contravvenzionale contestato per intervenuta

prescrizione, atteso l'accertamento del medesimo in data (OMISSIS), sì che la causa estintiva si è infine compiuta il 23 gennaio 2019 a norma dell'art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2.

4.3. Non può naturalmente essere provveduto ad un proscioglimento nel merito (peraltro neppure richiesto dalla ricorrente), in quanto la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445). Circostanza che, in specie, non è certamente sussistente, con particolare rilievo alla ricorrenza dell'invocato stato di necessità, che avrebbe indotto la ricorrente alla censurata attività edilizia.

5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato deve considerarsi estinto per prescrizione, con la conseguente revoca altresì dell'ordine di demolizione.

## PQM

**Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.**

**Revoca l'ordine di demolizione.**

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2020.